

Sentenza n. 229/2016 pubbl. il 16/03/2016  
RG n. 386/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. 386/2014 RG + 7 riunite promosse con ricorso

da

L. (n. 386/2014 RG), S. (n. 387/2014 RG), R. (n. 396/2014 RG), M. (n. 397/2014 RG), UI (n. 398/2014 RG), A (n.399/2014 RG), S. (n. 425/2014 RG) e K. (n. 426/2014 RG)

tutti con avv.to Emanuele Zanarello, come da mandato a margine del rispettivo ricorso

- ricorrenti -

contro

**FINCANTIERI spa**

con avv.ti Ferdinando e Stefania Trivellato, come da mandato in calce al ricorso notificato

- resistente -

in punto: responsabilità solidale del committente (art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 – art. 1676 c.c.)  
discussa e decisa ex nuova formulazione art 429 c.p.c. all' udienza 16.3.2016

**FATTO**

La controversia deriva dalla riunione di otto cause promosse dai seguenti ricorrenti con deposito del seguente rispettivo ricorso:

1. L. n. 386/2014 RG depositato il 14.2.2014 (causa portante);
2. S. n. 387/2014 RG depositato il 14.2.2014;
3. R. n. 396/2014 RG depositato il 17.2.2014;
4. MI n. 397/2014 RG depositato il 17.2.2014;
5. U. n. 398/2014 RG depositato il 17.2.2014;
6. A. n.399/2014 RG depositato il 17.2.2014;



Sentenza n. 229/2016 pubbl. il 16/03/2016  
RG n. 386/2014

7. SI n. 425/2014 RG depositato il 19.2.2014;

8. K n. 426/2014 RG depositato il 19.2.2014;

e ha ad oggetto la responsabilità solidale di Fincantieri ex artt 1676 c.c. e 29 comma 2 d.lgs 276/2003 per crediti maturati dai ricorrenti alle dipendenze di Eurocoibenti con mansioni di operai e decorrenze diverse tutti fino al 4.3.2013.

L'attività lavorativa è consistita nell'applicazione di isolazioni termoacustiche e tagliafuoco su navi in costruzione ed è stata svolta, appunto quali dipendenti di Eurocoibenti, in appalto presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera.

In ricorso è precisata l'avvenuta prestazione a far data dal maggio 2009 continuativamente fino al febbraio 2012 nelle costruzioni navali 6188 e 6189, con successiva collocazione nel 2012 in Cigs, e da ultimo cessazione dei rapporti per effetto di licenziamento collettivo ex legge 223/1991 appunto il 4.3.2013.

Le pretese azionate hanno ad oggetto il pagamento a titolo di ferie non godute, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità, rol e per alcuni tfr (tutto o in parte) dei seguenti rispettivi importi: L euro 6.556,86, S euro 6.091,93, R euro 5.935,62, M euro 2.384,69, U euro 2.730,39, A euro 2.794,79, S euro 3.126,18 e K euro 4.6716,81.

La Eurocoibenti si è difesa precisando di essere in amministrazione giudiziaria e contestando il *quantum* per avvenuto conferimento di quote del tfr al Fondo di Tesoreria.

Fincantieri ha contestato la pretesa in punto *an* e *quantum* e chiesto in via preliminare, e ottenuto, di chiamare in causa in manleva Demont e Isolfin quale mandatarie dell'ATI assegnataria dei lavori.

Le due chiamate si sono costituite eccependo quanto alla manleva il difetto di competenza territoriale; in corso di causa è intervenuto il fallimento di Eurocoibenti, dichiarato dal Tribunale di Palermo con sentenza 15.12.2014 n. 231, all'esito del quale la causa è stata trattenuta in riserva sulle questioni preliminari di incompetenza territoriale e interruzione per fallimento nonché sulle istanze istruttorie, che con ordinanza 14.5.2015 sono state risolte nei seguenti termini: *"dichiara il processo interrotto per intervenuto fallimento quanto a Eurocoibenti; quanto alle domanda di manleva svolte da Fincantieri verso Isolfin e Demont, e alle conseguenti reciproche domande di Isolfin e Demont, dichiara l'incompetenza di questo tribunale essendo competente il tribunale di Trieste davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge; spese integralmente*



Sentenza n. 229/2016 pubbl. il 16/03/2016  
RG n. 386/2014

*compensate tra le parti; quanto alla domanda attorea verso Fincantieri rinvia per l'assunzione di complessivi tre testi attorei al 24.7.2015 ore 11,00".*

Il giudizio è dunque proseguito con escussione di testi, ed inoltre acquisizione di documentazione presso il Fallimento Eurocoibenti, Fincantieri e Inps, ed infine rinvio per discussione all' odierna udienza .

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto alle vicende relative alla datrice di lavoro Eurocoibenti, è pacifico in causa che tale azienda ha svolto lavori di isolazioni termoacustiche presso Fincantieri Marghera.

A pagine 31 e 32 della memoria di costituzione Fincantieri sono elencate le varie costruzioni navali oggetto di tali lavori ed esplicitata per ciascuna di esse la data di consegna all' armatore (date ricomprese tra il luglio 2003 e l' aprile 2012) .

L' ultima in ordine di tempo come consegna è la costruzione navale n. 6189, consegnata il 27.4.2012.

*notas* E' pacifico che i ricorrenti nel <sup>(2013)</sup> Sono stati collocati in mobilità, *che* ha fatto seguito nel 2012 alla CIGS e nel 2013, segnatamente il 4.3.2013, la cessazione dei rapporti di lavoro con tutti i dipendenti operanti in zona per effetto di licenziamento collettivo.

La medesima Eurocoibenti è stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo il 15.12.2014 per cui nei suoi confronti con ordinanza 14.5.2015 è stata dichiarata l' interruzione del processo.

Quanto alla posizione dei ricorrenti, i testi escussi "a incrocio", ossia ricorrenti di una causa riunita sentiti rispetto alle posizioni di altri ricorrenti, hanno riferito concordemente che l' attività lavorativa oggetto di causa è stata resa continuativamente dalle date di rispettiva assunzione (2003 - 2004) fino all' ammissione alla Cigs presso Fincantieri a Marghera.

Così infatti i tre testi escussi:

- Si : "Tutti gli altri ricorrenti della presente causa come me hanno sempre lavorato, dalla data di rispettiva assunzione in Eurocoibenti, presso Fincantieri di Marghera addetti alle operazioni di isolazioni termoacustiche con lana di vetro su costruzioni navali. Io ho iniziato il 4.9.2006 e sono stato, degli odierni ricorrenti, l' ultimo assunto; gli altri avevano infatti iniziato, per quanto dagli stessi riferitomi, alcuni nel 2003 altri nel 2004 o 2005. Come me nel 2006 sono stati assunti altri operai che non sono in questa causa. Nel 2006 la Eurocoibenti occupava più' di 100 operai tutti utilizzati presso Fincantieri a Marghera. Eurocoibenti dal 2003 ha sempre lavorato presso Fincantieri di Marghera: quanto al periodo da settembre 2006 in poi lo so per



Sentenza n. 229/2016 pubbl. il 16/03/2016  
RG n. 386/2014

*conoscenza diretta, quanto al periodo antecedente lo so per avermelo riferito i miei colleghi  
assunti prima di me".*



Sentenza n. 229/2016 pubbl. il 16/03/2016  
RG n. 386/2014

- L. : " Con la Eurocoibenti dal 2003 fino alla cassa integrazione abbiamo sempre lavorato presso Fincantieri di Marghera addetti a isolazioni termoacustiche con lana di vetro su costruzioni navali; i colleghi sono nel tempo cambiati; non so dire quando siano stati assunti gli altri ricorrenti, anche perché si tratta di stranieri e non ho ben presente i nomi, bensì solo la fisionomia".

Introdotti S. , R. , K. , M. A. ; il teste, interrogato sulle decorrenze dei rapporti lavorativi di tali ricorrenti delle cause riunite, ha dichiarato: "ricordo che S. è arrivato per ultimo, quanto agli altri non ricordo ; confermo che hanno lavorato con me, come ha detto tutti presso la Fincantieri di Marghera, ma non ricordo rispettivamente da quale anno";

- K. : "lo ha iniziato a lavorare per la Eurocoibenti il 17.9.2003; come me anche tutti gli altri ricorrenti della presente causa hanno sempre lavorato quali dipendenti Eurocoibenti presso Fincantieri di Porto Marghera addetti a isolazioni termiche con decorrenza diverse: come me dal 2003 L. R. e N. S. è arrivato nel 2006; A. e S. quando io ho iniziato erano già lì; quanto a Uddin Sajib ha iniziato forse dopo di me ma non ricordo bene".

Dalle informazioni, in atti, fornite dal Curatore del Fallimento Eurocoibenti avv.to Martina Lagrassa, acquisite all'esito delle prove orali, è emerso l'assoggettamento della società a misura di prevenzione da parte del Tribunale di Palermo.

E' stata a quel punto tentata l'acquisizione di dati utili ai fini di causa presso il relativo Amministratore Giudiziario, dr Giuseppe Glorioso, il quale con missiva in atti datata 1.10.2015 ha risposto nei seguenti termini:

- ordine da parte del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, con decreto nr. 18412013 nel procedimento a carico di "Corradengo Giuseppe" del sequestro della società "Euro Coibenti S.r.l. in liquidazione" e del relativo complesso aziendale;
- dichiarazione di fallimento della società il 15 dicembre 2014 dal Tribunale di Palermo Sezione Fallimentare (Sentenza dichiarativa di fallimento n. 231/2014 e R. Fall. N.223/2014);
- chiusura del fallimento con decreto del 06/08 maggio 2015 ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.L.vo 159/11 per assenza di attivo;
- quanto ai lavoratori odierni ricorrenti prestazione dell'attività lavorativa dall'assunzione all'ammissione alla Cigs nel 2012 presso due committenti: Isolfin Romagnola e Demont srl.



Sentenza n. 229/2016 pubbl. il 16/03/2016  
RG n. 386/2014

Alla luce di tale quadro probatorio e tenuto conto delle difese di Fincantieri relativamente all'aspetto contrattuale, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano lavorato continuativamente per tutta la durata del rapporto con Eurocoibenti dal 2003 al 2013 in appalto da Fincantieri presso la sede di Marghera laddove Eurocoibenti rispetto a Isolfin Romagnola e Demont non ha lavorato in subappalto bensì in ATI.

Ed in effetti la stessa Fincantieri nel difendersi ha allegato tale operatività in ATI e coerentemente non ha contestato puntualmente il rapporto di appalto diretto con Eurocoibenti come prospettato dai ricorrenti: è dunque evidente che la qualificazione da parte dell' Amministratore Giudiziario dr Glorioso, nelle informazioni 1.10.2015, di Isolfin Romagnola e Demont quali "committenti" presso cui i ricorrenti avrebbero lavorato per tutta la durata dei rapporti lavorati dall' assunzione al 2012 è impropria e deve intendersi come indicante la qualità di associate in ATI e non già propriamente di committenti.

Così lette le informazioni in questione - alla luce, va ribadito, delle stesse difese di Fincantieri - ne deriva la conferma che per tutta la durata dei rapporti lavorativi oggetto di causa i ricorrenti hanno lavorato presso Fincantieri, da cui l' astratta responsabilità della stessa rispetto ai crediti azionati.

Si tratta del saldo della busta paga di aprile 2013, relativa a 13<sup>^</sup>, 14<sup>^</sup>, FERIE e ROL e, quanto ad alcuni ricorrenti, TFR (tutto o in parte), per i seguenti rispettivi importi:

- L : € 6.556,86;
- S : € 6.091,93;
- R : € 5.935,62;
- M : € 2.384,69;
- U : € 2.730,30 ;
- A : € 2.794,79;
- Si : € 3.126,18;
- K : € 4.716,81.

Dalle informazioni acquisite dall' Inps - datate 13.1.2016, trasmesse via mail ed inserite dalla Cancelleria in data 15.1.2016 nel fascicolo telematico - risultano i seguenti pagamento per tfr:

- L : € 5.323,86 + 544,03;
- Si : € 739,18 + 5177,41;
- R : € 1.817,80 + 3.920,46;
- M : € 638,59 + 4.824,17;



Sentenza n. 229/2016 pubbl. il 16/03/2016  
RG n. 386/2014

- UI                    nessun pagamento;
- A                    : € 5.197,54)
- S                    : € 5.490,12;
- K,                    : € 605,84 + 4.551,85.

Detratto dall'importo complessivo del tfr risultante dalla rispettiva busta paga di aprile 2013 allegata a ciascun ricorso il versamento rispettivamente effettuato dall'Inps, residuano i crediti come azionati, per 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup>, ferie liquidate e ROL, nonché quanto a L                    S(                    , R,                    e S                    , per parte del tfr gravante sul Fondo di Tesoreria.

Tali crediti vanno posti a carico di Fincantieri ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 senza operatività del *beneficium excussionis* per le seguenti ragioni:

1. non residua debito di Fincantieri tale da fondarne la responsabilità ex art 1676 c.c..  
Ed infatti dalla produzione documentale Fincantieri del 21.12.2015, ossia lettere di bonifico con allegata schermata file interno di gestione dei movimenti bancari cd "Piteco" nonché estratto dei movimenti di conto corrente (docc. 11 e 12), i pagamenti relativi agli appalti commissionati all'ATI Isolfin-Eurocoibenti inerenti la costruzione 6189 risultano effettuati integralmente tenuto conto in particolare che anche la fattura n. 174/2012, di € 225.139,31, risultante dalla somma di € 17.637,50 + 1,81 (marca da bollo) + 207.500,00 (importo pari al 5% da versarsi a fine garanzia), risulta integralmente saldata con bonifico (v. doc. 12);
2. il *beneficium excussionis* in concreto non opera poiché, come sopra detto, le informazioni fornite dall'amministratore giudiziario dr Giuseppe Glorioso (missiva in atti datata 1.10.2015) attestano che il fallimento Eurocoibenti è stato chiuso con decreto del 06/08 maggio 2015 ai sensi dell'art. 63 comma 6 del d.l.vo 159/11 per assenza di attivo;
3. la decadenza va esclusa in quanto con il ricorso il trattamento retributivo è stato azionato tempestivamente entro il biennio dalla cessazione dell'appalto, ossia entro il termine (appunto biennale) decadenziale previsto dalla norma come modificata ex art. 1 comma 911 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 27.12.2006).

La documentazione prodotta da Fincantieri in allegato alla memoria di costituzione dà conto infatti che l'ultima nave in costruzione all'epoca (Costa Fascinosa n. 6189) è stata consegnata all'armatore il 27 aprile 2012 laddove è d'altro canto pacifico che i ricorrenti nel <sup>(2013)</sup> sono stati collocati in mobilità, <sup>(che)</sup> ha fatto seguito nel 2012 <sup>(alla)</sup> CIGS e nel 2013, segnatamente il 4.3.2013, la cessazione dei rapporti di lavoro con tutti i dipendenti operanti in zona per effetto di licenziamento collettivo.

rectus



Sentenza n. 229/2016 pubbl. il 16/03/2016  
RG n. 386/2014

La decadenza non è dunque maturata neppure quanto al tfr pur riguardante tutto il rapporto fin dall'assunzione in Eurocoibenti e dunque in parte anche il periodo antecedente il biennio calcolato da aprile 2012 durante il quale la medesima Eurocoibenti ha lavorato presso Fincantieri su plurime navi da crociera, segnatamente n. 6149 Eurodam riconsegnata all'armatore il 16.6.2008, n. 6155 Costa Luminosa riconsegnata il 30.4.2009, n. 6164 Costa Deliziosa riconsegnata il 29.1.2010 e n. 6181 New Amsterdam riconsegnata il 30.6.2010.

E' ben vero infatti che il tfr - in base alla nota pronuncia Cass. n. 19291 del 22/09/2011, che ha portato ad ulteriore sviluppo e generalizzazione l'orientamento già espresso da Cass. n. 24635/2009 - non costituisce un diritto unico che viene ad esistenza solo al momento della cessazione del rapporto, bensì un diritto che matura via via nel corso del rapporto, ossia matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale.

Anche in base a tale nuovo, attuale, orientamento giurisprudenziale l'esigibilità rimane tuttavia comunque rinviata al momento della cessazione del rapporto.

Essendosi dunque i ricorrenti attivati, rispetto alla cessazione dell'unico, continuativo, rapporto di lavoro con la SBS, ampiamente entro il biennio (cessazione del rapporto: 7.1.2014 - deposito ricorso: 8.10.2014) per la voce in questione, siccome divenuta esigibile solo con la cessazione stessa, l'effetto decadenziale risulta utilmente impedito anche per la quota parte relativa ad appalti cessati anteriormente al biennio.

Nel caso di specie oltretutto l'intero rapporto lavorativo è stato lavorato continuativamente e con prestazione delle stesse mansioni presso il medesimo cantiere Fincantieri di Marghera, laddove, tenuto conto dei tempi medi di durata della costruzione di una nave da crociera e del fatto che i lavori elettrici e di carpenteria quali quelli appaltati alla SBS riguardano diverse fasi della costruzione navale, è plausibilmente accaduto che i ricorrenti abbiano nello stesso periodo lavorato anche su diverse costruzioni navali, con conseguente mancata percezione della cessazione dell'appalto in concomitanza con l'ultimazione della nave.

rectius  
Va al riguardo richiamata siccome pienamente condivisibile la valutazione svolta in precedenti di questo Tribunale est. Perina ed est. Ferretti secondo <sup>(Casi)</sup> non possono considerarsi contratto di appalto ex art 29 comma 2 né da un lato il contratto normativo né dall'altro gli ordini di lavoro per sezioni di nave singolarmente considerati.

Ed infatti il contratto normativo costituisce una cornice normativa di riferimento che necessita sempre e comunque della identificazione di elementi essenziali (nave, porzione di lavori nella



Sentenza n. 229/2016 pubbl. il 16/03/2016  
RG n. 386/2014

porzione di nave, modalità esecutive specifiche del lavoro, tempi di consegna, prezzi variabili a seconda dei lavori ecc.) che quel contratto normativo non contiene.

E d'altro canto l'interpretazione sistematica dell'art. 29 del d.lgs 276/2003 porta al superamento della tesi di Fincantieri secondo cui la data di cessazione dell'appalto, da cui far decorrere il termine biennale di decadenza, dovrebbe essere individuata nella data dell'ultimo SAL riferito a ciascun ordine/commissa.

In senso contrario deve tenersi conto che la norma in questione, estendendo il pagamento dei crediti retributivi al soggetto beneficiario della prestazione lavorativa anche se non formale datore di lavoro, è posta a garanzia del lavoratori, tanto più rispetto ad appalto di interventi integranti, come nel nostro caso, l'essenza stessa dell'attività del committente: ne deriva la necessità di un'interpretazione a favore del lavoratore, ossia tenendo conto delle concrete conoscenze che il lavoratore stesso può avere in merito all'appalto.

Ebbene, nei casi, come quello in esame, in cui l'attività è prestata continuativamente presso lo stesso committente eseguendo le stesse identiche mansioni rispetto alla medesima tipologia di opera (blocco navale) non solo non può esserci conoscenza (percezione) da parte del semplice operaio circa il frazionamento dell'opera in singoli segmenti, ossia, per quanto qui interessa, in sezioni della stessa nave (singoli ordini), ma altresì, atteso lo svolgimento della medesima prestazione lavorativa, nel medesimo arco temporale, su diverse costruzioni navali in contemporanea, risulta difficile addirittura associare all'ultimazione di una nave l'ultimazione di un appalto.

Manca in altre parole qualsivoglia cesura fattuale - non solo nel rapporto lavorativo con la datrice di lavoro, ma anche nel concreto svolgimento dell'attività a favore del committente - atta ad allertare il lavoratore, ai fini del recupero dal committente di retribuzioni non percepite, circa la necessità di attivarsi nel biennio.

Quanto al tfr oltretutto, come detto, il lavoratore, attesa la permanenza del rapporto lavorativo, anche volendo, non potrebbe comunque attivarsi.

Nella concreta situazione di successione senza soluzione di continuità di identici appalti con la medesima appaltatrice il contrapposto interesse della committente ad avere certezza, entro il biennio dalla cessazione di un appalto, circa la propria responsabilità solidale è, d'altro canto, comunque in concreto tutelato.

Ci si riferisce al fatto che, operativo, a far data dall'1.1.2007, il Fondo di Tesoreria ex art. 1 co. 755 L. 296/2006, la medesima committente può agevolmente verificare l'effettivo



Sentenza n. 229/2016 pubbl. il 16/03/2016  
RG n. 386/2014

accantonamento da parte dell' appaltatrice presso l' Inps delle quote di tfr via via maturate dal relativo personale.

Le modalità di finanziamento di tale Fondo rispondono al principio della ripartizione, e la gestione avviene, da parte dell' Inps per conto dello Stato, su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.

I datori di lavoro che occupino non meno di 50 dipendenti sono obbligati a far confluire presso tale fondo un *"contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252"* (art. 1, co. 756), e il pagamento del t.f.r., in via fisiologica, deve poi avvenire a cura del datore di lavoro, che acquisisce di conseguenza un credito contributivo verso il Fondo di tesoreria, da regolare attraverso congruaggio rispetto ai contributi successivi (art. 1 co. 756, ultima parte).

In base al dato normativo la conseguente obbligazione di pagamento del tfr, pur se inerente i periodi e le quote afferenti al Fondo di Tesoreria, concerne un importo che deve corrispondere ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

Il richiamo è in effetti ai "versamenti effettuati", dunque il sistema funziona con il concreto, "fisico", conferimento dei contributi dal datore all' Inps, come tale facilmente verificabile (a differenza dell' accantonamento per così dire virtuale presso il datore di lavoro nel regime ante 2007) anche da parte del committente.

Quest' ultimo dunque, appunto nella concreta situazione di successione senza soluzione di continuità di identici appalti con la medesima appaltatrice, alla cessazione di ogni singolo appalto può agevolmente verificare l' avvenuto accantonamento della quota parte di tfr spettante al personale dipendente della medesima appaltatrice, e tutelarsi di conseguenza, per cui alcun pregiudizio può in concreto derivarle dalla decorrenza poi del biennio ex art. 29 comma 2 d.lgs 276/2003 dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Va oltretutto considerato che quanto alla Eurocoibenti – secondo quanto riscontrato dalle citate informazioni dell' Amministratore Giudiziario dr Giuseppe Glorioso con missiva in atti datata 1.10.2015 - si tratta non già di un' ordinaria impresa operante ad ampio raggio sul territorio nazionale con pluralità di committenti vari, bensì della tipica, ricorrente, situazione di azienda operativa in via esclusiva presso Fincantieri, certamente in appalto posto che la



Sentenza n. 229/2016 pubbl. il 16/03/2016  
RG n. 386/2014

tematica in concreto dibattuta non è quella dell' interposizione illecita di manodopera, ma in concreto con la caratteristiche proprie di una sorta di appendice operativa della medesima Fincantieri, nel senso che si tratta del tipico caso di azienda che "nasce e muore" in ragione delle commesse da tale esclusiva committente con operatività addirittura per segmenti di nave (come tali difficilmente qualificabili, per loro stessa natura, come opera/servizio nell' accezione propria ex art 1655 c.c.)

Nulla osta dunque alla decorrenza del biennio ex art 29 comma 2 dal momento di esigibilità del tfr, dunque dalla cessazione dell' ultimo appalto.

Ne deriva nel caso di specie il superamento dell' eccezione di decadenza in quanto, come già detto, i ricorrenti si sono attivati, sia rispetto alla cessazione dell' unico, continuativo, rapporto di lavoro con la Eurocoibenti sia rispetto alla cessazione dell' ultimo appalto, ampiamente entro il biennio.

Così superata anche l' eccezione di decadenza, ne deriva dunque l' integrale fondatezza del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

*contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna la Fincantieri a titolo di responsabilità solidale ex art. 29 comma 2 D. Lvo 276/2003 a pagare ai ricorrenti, per i titoli di cui al ricorso, i seguenti rispettivi importi oltre ad accessori di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo: a L euro 6.556,86, a S euro 6.091,93, a R. euro 5.935,62, a M euro 2.384,69, a U euro 2.730,39, a A euro 2.794,79, a Si euro 3.126,18 e a K: euro 4.6716,81;
2. condanna la medesima Fincantieri a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in complessivi € 6.500,00, di cui € 30,00 per spese e il residuo per competenze professionali con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Emanuele Zanarello.

Così deciso in Venezia – udienza 16.3.2016.

Il GL

